



1506
UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI URBINO
CARLO BO

UUP
URBINO
UNIVERSITY
PRESS

DIRITTO PENALE TRA TEORIA E PRASSI

A cura di
Alessandro Bondi, Gabriele Marra, Rosa Palavera

uup.uniurb.it





**INCONTRI
E PERCORSI**

N.04

INCONTRI E PERCORSI è un collana multidisciplinare che nasce nel 2022 e raccoglie le pubblicazioni di convegni e mostre promossi e organizzati dall'Università di Urbino.

Volumi pubblicati

01.

Le carte di Federico. Documenti pubblici e segreti per la vita del Duca d'Urbino (mostra documentaria, Urbino, Biblioteca di san Girolamo, 26 ottobre - 15 dicembre 2022), a cura di Tommaso di Carpegna Falconieri, Marcella Peruzzi, UUP 2022

02.

Paolo Conte. Transiti letterari nella poesia per musica, contributi di studio a cura di Manuela Furnari, Ilaria Tufano, Marcello Verdenelli, UUP 2023

03.

Il sacro e la città, a cura di Andrea Aguti, Damiano Bondi, UUP 2024



1506
UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI URBINO
CARLO BO

UUP
URBINO
UNIVERSITY
PRESS

DIRITTO PENALE TRA TEORIA E PRASSI

A cura di

Alessandro Bondi, Gabriele Marra, Rosa Palavera

DIRITTO PENALE TRA TEORIA E PRASSI

a cura di Alessandro Bondi, Gabriele Marra, Rosa Palavera

Progetto grafico

Mattia Gabellini

Referente UUP

Giovanna Bruscolini

PRINT ISBN 978-88-31205-54-2

PDF ISBN 978-88-31205-52-8

EPUB ISBN 978-88-31205-53-5

Le edizioni digitali dell'opera sono rilasciate con licenza Creative Commons Attribution 4.0 - CC-BY, il cui testo integrale è disponibile all'URL:

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>



Le edizioni digitali online sono pubblicate in Open Access su:

<https://uup.uniurb.it>

© Gli autori per il testo, 2024

© 2024, Urbino University Press

Via Aurelio Saffi, 2 | 61029 Urbino

<https://uup.uniurb.it/> | e-mail: uup@uniurb.it

L'edizione cartacea del volume può essere ordinata in tutte le librerie fisiche e online ed è distribuita da StreetLib (<https://www.streetlib.com/it/>)

SOMMARIO

SAPERE DI SAPERE	11
Alessandro Bondi	

PARTE I: RELAZIONI

TEORIA E PRASSI: UNA PROSPETTIVA DI <i>COMMON LAW</i>	31
George P. Fletcher	

GIURISPRUDENZA E SCIENZA DEL DIRITTO PENALE	37
Luís Greco	

RIFLESSIONI SUL DIFFICILE RAPPORTO TRA PRINCIPI E PRASSI	49
Sergio Moccia	

DIRITTO PENALE: TEORIA SENZA PRASSI?	63
Tullio Padovani	

SUI RAPPORTI TRA TEORIA E PRASSI NEL DIRITTO PENALE: UNA PANORAMICA	73
Francesco Palazzo	

DIRITTO PENALE E NUOVE TECNOLOGIE: UNA SFIDA PER LA PRASSI E PER LA TEORIA	83
Lorenzo Picotti	

PARTE II: INTERVENTI

QUALCHE CONSIDERAZIONE SUI RAPPORTI TRA TEORIA E PRASSI IN DIRITTO PENALE	97
Antonio Cavaliere	

UN POSSIBILE UTILIZZO DEI SISTEMI DI IA PER LO STUDIO DELLA PRASSI COMMISURATIVA	119
Fabio Coppola	

PRASSI, TEORIA, LEGISLAZIONE	131
Stefano Fiore	

LA DIALETTICA TRA TEORIA E PRASSI NELLA DOGMATICA DEL DOLO EVENTUALE	137
Gabriele Fornasari	
INTELLIGENZA ARTIFICIALE E INTERPRETAZIONE DELLA NORMA PENALE	151
Alessio Infantino	
TEORIE E PRASSI DELLA GIUSTIZIA RIPARATIVA	183
Elena Mattevi	
L'ESECUZIONE DELLA PENA IN CARCERE TRA TEORIA E PRASSI	193
Antonia Menghini	
TEORIA E PRASSI DI UN DIRITTO PENALE DEL CLIMA	205
Rosa Palavera	
PARTE III: CONTRIBUTI	
QUANDO LA VITTIMA DEL REATO È IL MINORE: STRUMENTI E RIFLESSIONI PER UNA CORRETTA AUDIZIONE	243
Giada Alessandroni	
IMBRIGLIARE LA PRASSI DEL PUNIRE: LE <i>CHANCES</i> DISPERSE DI UNA TEORIA DELLA RISPOSTA AI REATI	265
Luciano Eusebi	
«REPRESSIONE È CIVILTÀ (*)»? A PROPOSITO DI VIOLENZA SESSUALE, FEMMINICIDI E RUOLO DEL DIRITTO PENALE	275
Adelmo Manna	
INUTILITER DATO	305
Vincenzo Bruno Muscatiello	
LA CONSUMAZIONE DEL REATO TRA TEORIA E PRASSI. MUOVERSI SUI CONFINI	355
Beatrice Panattoni	
I LUOGHI DI PRIVAZIONE DELLA LIBERTÀ PERSONALE DEL MIGRANTE NEL DIBATTITO SULLA MATERIA PENALE	381
Filomena Pisconti	
IL CONCETTO <i>ONNIVORO</i> DI SICUREZZA	393
Gianluca Ruggiero	

TEORIE E PRASSI DELLA GIUSTIZIA RIPARATIVA

Prima della disciplina organica e attraverso la stessa

Elena Mattevi

Ricercatrice di Diritto penale, Università degli Studi di Trento

1. LA GIUSTIZIA RIPARATIVA TRA INTERDISCIPLINARIETÀ E PLURIME SPERIMENTAZIONI

Si possono individuare diverse discipline che hanno variamente contribuito allo sviluppo della riflessione sulla giustizia riparativa nella cultura occidentale, a partire dagli anni Settanta del secolo scorso. Un apporto significativo è stato offerto dall'antropologia giuridica, grazie alla quale – in base a studi incentrati sui microcosmi delle comunità africane o centroamericane – si è ipotizzato un ritorno a forme privatistiche di composizione del conflitto o comunque a paradigmi alternativi alla risposta penale tradizionale, «*in una recuperata filosofia di riappropriazione di valori comunitari e di politiche di prossimità*»¹.

Vi è poi assoluta convergenza nel cogliere, nelle riflessioni sulla *restorative justice*, un'influenza di matrice abolizionistica², nonché, naturalmente, il contributo decisivo dell'indagine vittimologica³.

Per dar miglior conto della complessità dell'approccio, si può tuttavia ricordare altresì che in alcuni studi ci si sofferma anche sull'influenza

1 M. del Tufo, *La vittima di fronte al reato nell'orizzonte europeo*, in G. Fiandaca, C. Visconti (a cura di), *Punire mediare riconciliare. Dalla giustizia penale internazionale all'elaborazione dei conflitti individuali*, Giappichelli 2009, 107-119, 109.

2 Cfr. F. Reggio, *Giustizia dialogica. Luci e ombre della Restorative Justice*, Franco Angeli 2010, 54 ss.; G. Mannozi, *La giustizia senza spada. Uno studio comparato su giustizia riparativa e mediazione penale*, Giuffrè 2003, 1-426, 33 ss.

3 Così si esprime L. Walgrave, *Restorative Justice: An Alternative for Responding to Crime?*, in S.G. Shoham, O. Beck, M. Kett (ed. by), *International Handbook of Penology and Criminal Justice*, CRC Press 2008, 613-690, 618.

delle istanze di matrice cristiana per una visione maggiormente relazionale della giustizia, dell'etica femminista, che avrebbe valorizzato un modello più incline a pensare «*in termini di cura e di relazioni*»⁴ e della sociologia del diritto, che ritiene la pena funzionale a mantenere intatta la coesione ed a rafforzare il consenso, nel quadro di una solidarietà sociale che nasce dalla condivisione di credenze e valori⁵.

In questo quadro così composito, che in questa sede si è solo brevemente tratteggiato, possiamo provare a cogliere invece cosa è rimasto maggiormente in ombra.

In un recente studio, per esempio, si è evidenziato quanto poco numerosi siano i contributi tesi a spiegare perché o come possa funzionare la giustizia riparativa sul piano psicologico. La psicologia è rimasta ai margini delle riflessioni sulla *restorative justice*, nonostante quest'ultima coinvolga aspetti di sicuro interesse per la disciplina «*dato che tratta di trauma, di superamento del trauma, sofferenza, emozioni, dinamiche interne, trasformazione, e usa metodi e strumenti vicini alla pratica del lavoro psicologico, come i colloqui, i gruppi, gli incontri allargati alla famiglia*»⁶. Comprendere meglio ciò che avviene durante il programma e come queste dinamiche possano influenzare gli eventi successivi è, per esempio, decisivo per le considerazioni da svolgere sulla recidiva.

Più in generale, poi, dobbiamo riconoscere che è mancata un'esplícita, o più precisamente, un'unica teoria di riferimento per la giustizia riparativa.

Gerry Johnstone e Daniel W. Van Ness, per esempio, ritengono che la riparazione costituisca un elemento fondante solo della *reparative conception*, che deve essere distinta dalla *encounter conception*, che si incentra sull'incontro tra la vittima e l'offensore, e dalla *transformative conception*, che valorizza lo studio e la rimozione delle cause che precedono il reato e

4 F. Reggio, *Giustizia dialogica*, cit., 64 ss. Sul tema delle influenze religiose, con attenzione al tema del pentimento e del perdono, ad «odiare il peccato e non il peccatore», a «non fare agli altri ciò che non vorresti che gli altri facciano a te», ed a principi come la riconciliazione, la riparazione, la generosità cfr. E. McLaughlin, R. Fergusson, G. Hughes, L. Westmarland, *Introduction: Justice in the Round – Contextualizing Restorative Justice*, Id. (ed. by), *Restorative Justice. Critical Issues*, SAGE Publications 2003, 1-18, 3. Quanto all'etica femminista cfr. il contributo di M.K. Harris, *Moving into the New Millennium: Toward a Feminist Vision of Justice*, in E. McLaughlin, R. Fergusson, G. Hughes, L. Westmarland (ed. by), *Restorative Justice. Critical Issues*, cit., 31-39.

5 S. Vezzadini, *Percorsi di riconoscimento: le vittime*, in M.A. Foddai (a cura di), *La scelta della mediazione: itinerari ed esperienze a confronto*, Giuffé 2009, 85-102, 98.

6 V. Tramonte, *Giustizia riparativa. Pratiche, effetti, potenzialità*, Erickson 2023, 1-99, 49.

possono porsi alla base di esso. Non dare conto di queste differenti concezioni della *restorative justice* significherebbe offrirne solo una versione parziale⁷.

La concezione orientata all'incontro (*encounter conception*) tende ad identificare la *restorative justice* con alcune pratiche "democratiche", quali la mediazione, poiché richiede che alle parti sia data la possibilità di incontrarsi fuori dal sistema formale di giustizia e di decidere insieme come rispondere al fatto di reato. Gli effetti fecondi del semplice incontro – considerato come fine autonomo della pratica riparativa – hanno portato Umbreit, ad esempio, ad affermare che esso deve essere considerato positivamente anche in ipotesi di assenza di accordo riparatorio scritto (che ha un ruolo secondario rispetto al dialogo e all'aiuto reciproco che deriva dallo scambio di informazioni e dalla condivisione di sentimenti), quando, grazie al ricorso ad un modello "umanistico" di mediazione, la vittima sia riuscita ad esprimere cosa il reato abbia comportato per la sua vita e a ricevere delle risposte dal reo, mentre quest'ultimo abbia compreso il reale impatto umano del suo comportamento. L'accordo, peraltro, può avere un contenuto meramente simbolico⁸. La *reparation* senza un preventivo incontro non può essere considerata coerente con tale modello.

La concezione orientata alla riparazione (*reparative conception*) ritiene, invece, imprescindibile una risposta riparatoria alla lesione, che il reato ha arrecato. La dimensione partecipativa mantiene una sua importanza, ma si può rimanere entro l'orizzonte della *restorative justice* anche quando l'incontro non sia desiderato dalla vittima, sia inopportuno o sia semplicemente impossibile.

La concezione orientata alla trasformazione (*transformative conception*), infine, ha obiettivi assai ambiziosi. Il fine della giustizia riparativa è quello di «trasformare il modo in cui ciascuno di noi comprende se stesso e si relaziona con gli altri nella vita quotidiana»⁹. Una risposta adeguata al crimine deve infatti spingersi fino ad indagare il contesto sociale e culturale in cui il reato si è manifestato, approntando i rimedi necessari.

Se è mancato un riferimento unitario sul piano teorico, e dobbiamo quindi più coerentemente parlare di teorie – e non di teoria – della giustizia riparativa, non possiamo dimenticare neppure quanto numerose e diverse

7 G. Johnstone, D.W. Van Ness, *The Meaning of Restorative Justice*, in Id. (ed. by), *Handbook of Restorative Justice*, Routledge 2007, 5-23, 9-16. Cfr. altresì l'esame delle diverse concezioni contenuto in F. Reggio, *Giustizia dialogica*, cit., 99 ss.

8 M.S. Umbreit, *The Handbook of Victim Offender Mediation*, Jossey-Bass 2001, 1-425, 6.

9 G. Johnstone, D.W. Van Ness, *The Meaning of Restorative Justice*, cit., 15.

siano le pratiche che si sono diffuse, ostacolando la descrizione del fenomeno in termini unitari.

Le sperimentazioni hanno preceduto le concettualizzazioni e le pratiche hanno anticipato le definizioni normative.

A tale riguardo si possono fare due esempi.

Nell'*Handbook on Restorative Justice Programmes* delle Nazioni Unite¹⁰ – istituzione alla quale dobbiamo ancora la definizione più completa di “programmi” ed “esiti” riparativi, che è contenuta nella Risoluzione n. 2002/12 del Consiglio Economico e Sociale, volta a dettare i *Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes* – si analizzano i principali programmi sperimentati a livello mondiale, dopo aver evidenziato in via preliminare quanto essi varino profondamente tra loro, a seconda dei diversi contesti considerati. Alcuni programmi che coinvolgono la vittima e la comunità sono stati sviluppati come alternativa ai procedimenti giurisdizionali; altri hanno interessato la fase esecutiva della pena, con lo scopo di contribuire alla rieducazione del condannato; altri, ancora, hanno cercato di favorire la risocializzazione del detenuto al momento del rientro nella società proprio attraverso il rafforzamento dei legami con la comunità. Lo stesso processo di istituzionalizzazione della *restorative justice* all'interno della giustizia penale, che è in corso, ha imboccato plurime direzioni e sfugge alle facili generalizzazioni. Non si deve dimenticare, per esempio, che l'approccio riparativo ha caratterizzato, negli anni, alcuni programmi che non hanno coinvolto direttamente la vittima “in carne ed ossa” di quel reato, perché quest'ultima non ha potuto o voluto parteciparvi o anche solo perché essa, per alcuni illeciti penali, non è facilmente individuabile (i c.d. reati “senza vittima”): si è dato corso a programmi con “vittima surrogata”¹¹.

Un secondo esempio è offerto dalla Raccomandazione del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulla giustizia riparativa (CM/Rec(2018)8), dove si precisa che, a seconda del Paese in cui la giustizia riparativa viene praticata, essa assume varie forme e denominazioni: mediazione reo-vittima, mediazione penale, *restorative conferencing*, *family group conferencing*, consigli commisurativi o circoli di conciliazione. Essa può poi esse-

10 Come rileva P. Maggio, *Lo sguardo alle fonti internazionali*, in *Processo penale e giustizia* 2023, n. 5, par. 2 nell'*Handbook* sono contenute indicazioni preziose sulla messa in opera della giustizia riparativa.

11 UNODOC, *Handbook on Restorative Justice Programmes*, United Nations 2020, 2a ed., in https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/20-01146_Handbook_on_Restorative_Justice_Programmes.pdf (consultato il 15.12.2023), 1-116, 23 ss.

re utilizzata in ogni fase del procedimento penale: può essere associata a una forma di diversione dall'arresto o dall'esercizio dell'azione penale, può essere usata congiuntamente all'archiviazione di polizia o giudiziaria, può intervenire prima o parallelamente al perseguimento penale del fatto, può collocarsi tra il momento dell'accertamento di responsabilità e quello dell'applicazione della pena, può costituire parte di una pena o intervenire nella fase esecutiva o al termine della stessa (Principi 5 e 6).

In termini ancora più ampi, anche le pratiche che non implicino un dialogo tra vittime e autori dell'illecito possono essere pensate e realizzate secondo modalità strettamente aderenti ai principi fondamentali della giustizia riparativa (Principio 8).

Il quadro normativo offerto dalle fonti sovranazionali – e tra queste anche dalla Raccomandazione CM/Rec(2018)8, che costituisce la fonte normativa più ampia e completa elaborata in Europa in tema di *restorative justice* –, poi, appare in qualche modo rispettoso delle prassi e volto a non incatenarle a riferimenti troppo rigidi.

2. ALCUNI INTERROGATIVI POSTI DALLA DISCIPLINA ORGANICA DELLA GIUSTIZIA RIPARATIVA E LE RISPOSTE CHE LA DOTTRINA DEVE AIUTARE A TROVARE

Allontanandoci dalle esperienze internazionali per focalizzare la nostra attenzione sulla realtà nazionale, possiamo evidenziare come anche in questo contesto la disciplina organica disegnata dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 abbia rappresentato il punto d'arrivo di un lungo percorso di sperimentazione di pratiche riparative, diffuse soprattutto in alcuni specifici contesti, quali il sistema minorile o quello di pace, ma rimaste prive di un riferimento normativo sufficientemente ampio in punto di accesso ai programmi, di regolamentazione degli stessi e di soggetti chiamati a gestirli. Queste pratiche riparative, peraltro, sono state sviluppate quasi esclusivamente attraverso l'impiego di programmi di mediazione coinvolgenti l'autore della condotta illecita e la persona offesa, anche solo presunti tali (qualora il procedimento penale sia ancora in corso).

La prof.ssa Marta Cartabia, fin dal suo insediamento come Ministra della Giustizia, ha mostrato di volere intervenire con decisione per imprimere una svolta al sistema. Nelle sue linee programmatiche ha precisato che «*il tempo è ormai maturo per sviluppare e mettere a sistema le*

esperienze di giustizia riparativa, già presenti nell'ordinamento in forma sperimentale che stanno mostrando esiti fecondi per la capacità di farsi carico delle conseguenze negative prodotte dal fatto di reato, nell'intento di promuovere la rigenerazione dei legami a partire dalle lacerazioni sociali e relazionali che l'illecito ha originato»¹².

In Italia mancava un serio atto di riconoscimento ufficiale della giustizia riparativa; riconoscimento che è stato offerto solo con la disciplina organica, la quale, tuttavia, è stata capace di andare ben oltre le aspettative degli operatori, per diversi aspetti.

La dottrina è chiamata a confrontarsi con un assetto molto ampio di norme, che offre le opportune definizioni, fissa i principi, gli obiettivi, le condizioni di accesso e le necessarie garanzie per partecipanti e mediatori, nonché le tipologie di programmi e la loro disciplina. Queste norme si occupano poi della creazione dei centri di giustizia riparativa e del percorso formativo e di abilitazione dei mediatori esperti.

Tra gli interrogativi più importanti che la disciplina sollecita vi è quello concernente l'effettività di un accesso ampio e generalizzato alla giustizia riparativa, che l'art. 44 d.lgs. 150/2022¹³ promuove stabilendo che non vi sono preclusioni in relazione alla fattispecie di reato e alla sua gravità e che l'avvio della procedura riparativa può avvenire in ogni stato e grado del procedimento penale, nella fase esecutiva, dopo la stessa o anche prima che la querela sia stata proposta. I quesiti sono sollecitati dal ritardo con cui si sta procedendo alla creazione dei centri¹⁴ e dai dubbi in merito alla sostenibilità economica a lungo termine del sistema organizzativo che è in via di approntamento su scala nazionale¹⁵.

12 Paragrafo 4.5 della Relazione finale e proposte di emendamenti al d.d.l. A.C. 2435 (Relazione della Commissione Lattanzi), in www.giustizia.it.

13 D'ora in poi, quando ci si riferirà ad un articolo senza indicare l'atto normativo di riferimento, esso dovrà essere inteso come relativo al d.lgs. 150/2022.

14 In base alle disposizioni transitorie della riforma, le Conferenze locali per la giustizia riparativa, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, avrebbero dovuto provvedere alla ricognizione dei servizi di giustizia riparativa in materia penale erogati da soggetti pubblici o privati specializzati, convenzionati con il Ministero della giustizia ovvero che operavano in virtù di protocolli di intesa con gli uffici giudiziari o altri soggetti pubblici, nonché valutare tali soggetti per redigere un elenco utile alla prima apertura dei centri (art. 92). La ricognizione sarebbe dovuta avvenire entro il 30 giugno 2023, ma l'anno 2023 è finito e le Conferenze locali non sono state convocate. Proprio per questa ragione, l'art. 27 d.l. 2 marzo 2024, n. 19 ha prorogato il termine per la ricognizione al 30 giugno 2024, intervenendo sul citato art. 92.

15 I Centri potranno esistere proprio perché è stato previsto un modo per finanziarli, attraverso uno specifico Fondo, con la dotazione di 4.438.524 euro annui – a decorrere dall'anno 2022 – alimentato

Alcuni dei programmi indicati dal legislatore italiano, poi, hanno denominazioni originali, ma non vengono descritti. L'elencazione degli stessi contenuta nell'art. 53 della disciplina organica – preceduta dalla precisazione “essi comprendono” – è aperta e non tassativa, allo scopo di lasciare spazio anche a programmi non menzionati. La mediazione rappresenta il programma per eccellenza. Nell'elenco, però, si parla sia di mediazione allargata ai gruppi parentali (art. 53 comma, 1 lett. a), sia di dialogo riparativo (art. 53 comma 1, lett. b), una nozione, quest'ultima, che – come quella di “programma dialogico” svolto nell'interesse della vittima e della persona indicata come autore dell'offesa (art. 53 comma 1, lett. c) – non si ritrova nei programmi di *restorative justice* citati nelle fonti sovranazionali.

Aldilà dei dettagli – che dovranno essere definiti dai centri al momento del loro accreditamento, con il necessario supporto della dottrina – ciò che emerge chiaramente da questo elenco è la centralità del riferimento al “dialogo”, che caratterizza tutti i programmi indicati. Essa ci fa comprendere come la scelta teorica effettuata dal nostro legislatore si avvicini alla concezione dell'*incontro* e più precisamente al *modello umanistico* di *restorative justice*, che fa della mediazione lo strumento per eccellenza della giustizia riparativa ed enfatizza i profili relazionali della vicenda criminosa¹⁶. A conferma di ciò, sul fronte degli esiti riparativi (art. 42, c. 1, lett. e), si presta grande attenzione alla capacità dell'accordo di «*rappresentare l'avvenuto riconoscimento reciproco e la possibilità di ricostruire la relazione tra i partecipanti*».

dal Fondo per l'attuazione della delega per l'efficienza del processo penale di cui all'art. 1, 19° comma, l. 27 settembre 2021, n. 134. La Regione, le Province, le Città metropolitane, i Comuni e la Cassa delle Ammende, poi, nel quadro delle rispettive politiche e competenze, possono concorrere al finanziamento dei programmi e alcuni enti sono invero anche sollecitati a farlo, visto che la quota di fondi assegnata dal Ministero della giustizia agli enti locali, ai quali è affidata l'istituzione dei Centri, tiene conto – sulla base dei criteri di proporzionalità – dell'ammontare delle risorse proprie annualmente impiegate per il finanziamento dei programmi (art. 67). Per troppo tempo alla mancanza di risorse si è imputata la responsabilità per il livello inadeguato di servizi di *restorative justice* liberamente accessibili sul territorio nazionale. La situazione dovrebbe finalmente cambiare, ma non mancano preoccupazioni per la sostenibilità economica dell'iniziativa. Si è evidenziato infatti come l'entità del finanziamento ministeriale possa garantire la predisposizione dell'assetto organizzativo di base, ma alla lunga il fabbisogno economico dipenderà soprattutto dalla strategia operativa e organizzativa che verrà privilegiata dai singoli Centri e non potrà che essere soddisfatto anche dagli enti locali: R. Ribon, *I servizi per la giustizia riparativa. Verso un assetto organizzativo integrato della Giustizia*, in G. Spangher (a cura di), *La riforma Cartabia*, Pacini Giuridica 2022, 777-790, 787.

16 Cfr. F. Parisi, *Giustizia riparativa e sistema penale nel decreto legislativo 10 ottobre 2022*, n. 150. Parte I. “Disciplina organica” e aspetti di diritto sostanziale, in *Sistema penale*, 27 febbraio 2023, 1-17, 13.

Alla luce del fatto che l'esito riparativo si sostanzia tuttavia in un accordo, dal contenuto simbolico e/o materiale (art. 56), è auspicabile che il buon esito del programma venga a dipendere unicamente dal soddisfacimento delle aspettative personali come rappresentate dagli stessi protagonisti del reato e composte nell'accordo stesso, sottoscritto dalle parti¹⁷. Ciò che la dottrina penalistica sarà invece chiamata ad approfondire ulteriormente è il rapporto che si può instaurare tra questa concezione della giustizia riparativa e la riparazione anche unilaterale dell'offesa – «*e non solo del rapporto autore-vittima*»¹⁸ – che sta rivestendo un ruolo sempre più importante nel sistema penale, ma che è rimasta del tutto in ombra nella disciplina organica.

Nel quadro disegnato dalla riforma, un altro profilo che merita di essere approfondito, in quanto particolarmente delicato, è quello concernente il ruolo della comunità, che è così importante da comparire nella definizione di giustizia riparativa offerta dalla disciplina organica (art. 42), tra i partecipanti (art. 45) e tra gli obiettivi dei programmi (art. 43). Questi ultimi devono tendere alla ricostituzione dei legami con la comunità.

Nella Relazione Illustrativa al decreto¹⁹, pur con la precisazione per cui la figura è «*fluida e poco tassativa*», si evidenzia come la comunità venga coinvolta non soltanto come destinataria delle condotte riparative ma anche come «*attrice sociale*», «*che assume un ruolo attivo nel percorso di ricomposizione*». Per questa via si riafferma che la giustizia riparativa è e rimane una giustizia pubblica.

L'individuazione della comunità di riferimento non è attività sempre facile da svolgere; essa sconta un *deficit* di prevedibilità: chi dovrà o potrà, per esempio, essere coinvolto nei programmi? Tra i soggetti appartenenti alla comunità, la riforma organica (art. 45) indica i familiari e le figure di supporto delle parti, gli enti e le associazioni rappresentative di interessi lesi dal reato, i rappresentanti o i delegati di enti pubblici, le autorità di pubblica sicurezza e i servizi sociali. A complicare ulteriormente il compito

17 E. Venafro, *Giustizia riparativa e sistema penale alla luce della Riforma Cartabia*, in *LP*, 21 dicembre 2023, 1-56, 28 sottolinea che «*per non snaturare il senso profondo del percorso riparativo è necessario, quindi, arrivare alla conclusione che l'autorità giudiziaria potrà effettuare solo un controllo estrinseco e formale dell'esito della mediazione*».

18 M. Donini, *Diritto penale e processo come legal system. I chiaroscuri di una riforma bifronte*, in D. Castronuovo, M. Donini, E.M. Mancuso, G. Varraso (a cura di) *Riforma Cartabia, La nuova giustizia penale*, Wolters Kluwer 2023, 1-27, 5.

19 *Relazione illustrativa aggiornata al testo definitivo del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150*, in <https://www.sistemapenale.it/it/documenti/riforma-giustizia-penale-in-gu-la-relazione-illustrativa-dlgs-150-2022, 1-431, 327>.

dell'interprete, tuttavia, troviamo anche il riferimento alla nozione di «portatore di interesse»: chiunque abbia interesse può partecipare al programma di giustizia riparativa.

Questi concetti hanno confini sfuggenti – che disorientano il penalista nel suo «feticistico» rapporto con la norma²⁰ – ma dovranno essere definiti almeno nella prassi.

Solo accogliendo questo tipo di sfide, infatti, si potrà davvero andare oltre i modelli di giustizia riparativa che già conosciamo in Italia, offrendo dei programmi che si adattino anche alle offese ai beni a titolarità diffusa o collettiva, quali quelle provocate dai reati ambientali. Come alcune esperienze internazionali dimostrano – per esempio, quella neozelandese – la giustizia riparativa «può creare uno spazio di ascolto per le aspettative di riparazione, che la collettività esprime rispetto ad una determinata offesa all'ambiente»²¹, evitando una 'cura' dell'interesse collettivo soltanto mediata e, quindi, astratta rispetto alle persone che hanno subito le conseguenze negative dell'illecito penale.

Pur in mancanza dell'accreditamento dei centri di giustizia riparativa nel rispetto della Riforma Cartabia, le richieste di attivazione di programmi in materia non mancano e stanno interessando, soprattutto per quanto riguarda la fase esecutiva, anche i reati in materia di sostanze stupefacenti, i reati economici e quelli contro la pubblica amministrazione. I soggetti da coinvolgere dovranno essere individuati con attenzione, tenendo conto delle caratteristiche del reato interessato e della fase in cui avviene l'accesso alla *restorative justice*.

Il momento che ci troviamo a vivere è decisivo per il futuro della giustizia riparativa in Italia e la dottrina è chiamata a dare un prezioso contributo. Da un lato, infatti, deve riuscire a mettere a frutto ciò che la riflessione teorica non solo penalistica – anche se in modo non sempre omogeneo – ha elaborato negli anni, accompagnando lo sviluppo delle nuove prassi alla luce di un dettato normativo coraggioso, ma non esente da limiti. Dall'altro lato, deve assolvere con serietà al mandato formativo che le è stato conferito, nell'ambito del percorso di formazione *post lauream* per mediatori esperti che le Università dovranno istituire in collaborazione coi centri (art. 59).

20 L'aggettivo è utilizzato da L. Monaco, *Su teoria e prassi nel rapporto tra diritto penale e criminologia*, in *Studi Urbinati*, 1980-1981, 397-493, 491; il Maestro sottolinea la centralità del principio del vincolo alla legge, soprattutto quando la norma in questione è una norma di diritto penale.

21 C. Perini, *La riparazione dell'offesa a carico di beni collettivi: spunti dai reati ambientali*, in AA.VV., *Studi in onore di Lucio Monaco*, Urbino University Press 2020, 647-654, 653.